CAMERA DEI DEPUTATI N. 1800-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BONAITI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 ottobre 1964 (*Stampato n. 791*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 ottobre 1964

—

Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata

Presentata alla Presidenza il 7 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro della politica economica anticongiunturale, si è manifestata urgente ed insuperabile l'esigenza di reperire all'erario nuovi e consistenti mezzi finanziari, indispensabili per fronteggiare da un lato le necessità di spesa per l'attuazione di indilazionabili provvedimenti di ordine sociale, dall'altro lato per proseguire l'opera di incentivazione produttiva attraverso nuovi investimenti.

Per sodisfare a tale esigenza il Governo ha ritenuto di dover operare nell'ambito fiscale anche nel settore dell'imposta sulla entrata.

Ha ritenuto di potervi provvedere attraverso l'emanazione del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705 recante « aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata ». Il decreto non è stato convertito in legge a seguito del voto espresso dal Senato il 24 settembre 1964, nelle note circostanze, voto col quale si è deliberato il non passaggio all'esame degli articoli.

In data 2 ottobre 1964 il Ministro delle Finanze ha presentato l'attuale disegno di legge (atto n. 791 Senato - atto n. 1800 Camera) recante « istituzione di una addizionale alla imposta generale sull'entrata ».

Il provvedimento ha già conseguito l'approvazione del Senato, che ne ha fatto ampia e profonda trattazione, apportando modifiche all'originario testo governativo.

È senza dubbio un provvedimento di importanza decisiva per l'entità dei mezzi finanziari che è destinato a reperire, senza dei quali altri ed importanti provvedimenti, quali ad esempio il conglobamento per i dipendenti statali, non sarebbero possibili.

Quanto quindi alla finalità di ridurre la domanda globale dei consumi, per smorzare la spinta inflazionistica ancora in atto anche se attenuata, è inutile sottacere che la natura fondamentale e preminente del provvedimento è quella tributaria.

Ed è alla luce di questa costatazione che trovano spiegazione le caratteristiche essenziali del provvedimento, quelle cioè di rivolgersi ad un'ampia base imponibile, attraverso il minimo costo di accertamento, e con la necessaria celerità.

A differenza del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705 che prevedeva un aumento della imposta sull'entrata a carattere continuativo, l'attuale disegno di legge prevede (articolo 1) la istituzione di una addizionale straordinaria del 20 per cento sulle aliquote vigenti dell'imposta generale sull'entrata, a tempo determinato, e cioè per il periodo di tre anni (articolo 6).

A differenza ancora del decreto-legge citato, il disegno di legge in esame prevede, sempre all'articolo 1, la riduzione di tale addizionale al 10 per cento per i cementi e gli agglomerati cementizi che assolvano un'imposta in misura più elevata.

L'addizionale si applica anche sulle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette all'imposta.

È invece previsto all'articolo 2 l'aumento del 20 per cento delle aliquote in base alle quali si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati.

Il provvedimento dispone all'articolo 3 una serie di esenzioni dall'applicazione della addizionale per n. 26 categorie di prodotti e di servizi (il decreto-legge non convertito ne prevedeva 22) riferentisi a generi di largo consumo e di prima necessità, in aggiunta ben s'intende a quelli (pane, latte, farina, paste alimentari, ecc.) già esenti dall'imposta fondamentale.

Vi figurano altresì i fertilizzanti, gli anticrittogamici, gli attrezzi agricoli destinati alla coltivazione dei fondi, sementi, ricoveri ospedalieri, ecc.

L'articolo 4, introdotto dalla Commissione senatoriale, prevede la non applicazione dell'addizionale per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni d'opera, fatti alle amministrazioni dirette ad autonome dello Stato ed agli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale, che alla data di entrata in vigore della legge risultino aggiudicati.

L'articolo 5 soddisfa alle esigenze di regolare i rapporti insorti nel periodo in cui trovò applicazione il decreto-legge n. 705 e cioè dal 31 agosto al 24 settembre 1964, nel senso di applicare per tale periodo le addizionali previste nell'articolo 1 (commi primo e terzo) e nell'articolo 2, con esclusione dei prodotti elencati nel più volte citato decreto-legge

In sede di discussione al Senato, sono state avanzate eccezioni di ordine procedurale e costituzionale, sulla proponibilità del disegno di legge a mente dell'articolo 55 del Regolamento del Senato e sulla retroattività prevista dall'articolo 5.

Ritiene il relatore che entrambe le eccezioni siano destituite di valido fondamento, anche se, specie per la novità delle ipotesi, possano *prima facie* apparentemente indurre qualche perplessità.

Il Senato ha già ritenuto di poter superare l'eccezione che investiva il proprio regolamento; l'ha superata sulla considerazione che il disegno di legge proposto è per forma e contenuto diverso dal provvedimento prima in discussione. Abbiamo poi avuto occasione di porre in evidenza tali diversità.

La seconda eccezione è vinta dalla norma dell'articolo 77 della Costituzione che facoltizza le Camere a regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei diritti non convertiti.

Anche nel merito il disegno di legge è stato oggetto di vivaci critiche provenienti da diverse ed opposte direzioni.

Nessuna di tali critiche ha però potuto negare la realtà della situazione, le necessità incombenti che reclamano per l'Erario disponibilità di consistenti mezzi finanziari, con celerità e certezza; nessuna delle opposizioni è stata in grado di indicare una diversa via per raggiungere, con la stessa certezza e con la stessa celerità nonché con la richiesta consistenza, l'indispensabile traguardo.

Il gettito che il provvedimento è destinato ad offrire si aggira sui 200 miliardi.

Stante soprattutto l'ampia base di applicazione e quindi di distribuzione della sua incidenza si ha motivo di ritenere che i pur immancabili riflessi negativi saranno contenuti nel limite della sopportabilità.

Per questi motivi, il Relatore vi invita, a nome della maggioranza della Commissione, a dare la vostra approvazione all'unito disegno di legge.

BONAITI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta addizionale è stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi.

Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.

ART. 2.

In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 1 sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di conguaglio per quelli importati.

ART. 3.

Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:

1) burro;

2) margarina animale e vegetale;

3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

4) ricotta;

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

5) legumi secchi;

6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti,

7) olii vegetali allo stato commestibile:

8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

10) frutta secca;

11) pesce fresco, anche congelato;

12) uova di pollame;

13) pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;

14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

15) zucchero;

16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) aceto;

20) benzina;

21) gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

22) fertilizzanti, anticrittogamici, presidi sanitari di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 ed al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

23) attrezzi agricoli e macchine agricole (compresi i trattori agricoli e loro rimorchi) destinati alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame, alla raccolta dei prodotti agricoli ed alla prima lavorazione di essi, loro parti di ricambio e relativi motori;

24) sementi, foraggi e mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;

25) somministrazioni di acqua;

26) ricoveri e prestazioni in ospedali, case di cura, cliniche, ambulatori e simili.

Sono escluse altresì dall'applicazione dell'addizionale le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

ART. 4.

Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da ven-

ART. 4.

Identico.

dite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, nonché a quegli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati.

Lo stesso trattamento compete alle entrate derivanti dai citati contratti fatti nei confronti delle Regioni, delle province e dei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati.

ART. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si applicano anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni, effettuati nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964, fatta eccezione per le aliquote d'imposta sull'entrata relative ai seguenti prodotti;

1) burro,

2) margarina animale e vegetale;

3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

4) ricotta;

5) legumi secchi;

6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

7) olii vegetali allo stato commestibile;

8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

10) frutta secca;

11) pesce fresco, anche congelato;

12) uova di pollame;

13) pollame e conigli, vivi o morti;

14) baccalà secco e salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

15) zucchero;

16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) benzina;

20) fertilizzanti e anticrittogamici;

21) macchine agricole,

22) sementi, foraggi e mangimi industriali.

ART. 5

Identico.

L'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 non si applica all'imposta dovuta sulle entrate derivanti dall'esercizio del credito, conseguite nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964.

Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954 numero 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal precedente articolo 2.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per la durata di tre anni.

ART. 6.

Identico.